

COMUNE DI RANCO
PROVINCIA DI VARESE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI
ESTETICA,
PIERCING E TATUAGGIO

Approvato con deliberazione c.c. N. 17 del 24.06.2008

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista, di piercing e di tatuaggio siano esse esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, su tutto il territorio del Comune in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia.

Definizioni :

1. L'attività di estetica comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa.

Gli interventi di estetica possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni e i possibili effetti collaterali, sono ricondotti alle attività sanitarie e/o di medicina estetica.

L'attività di estetica può essere esercitata congiuntamente all'attività sanitaria, purchè vi sia una chiara distinzione delle relative competenze e responsabilità sia per quanto riguarda gli operatori che le strutture.

2. L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
3. L'attività di piercing consiste nella perforazione di una parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma e fattura.

Art. 2

Normativa di riferimento

Legge 04.01.1990 n. 1 " Disciplina dell'attività di estetista " ;
Legge Regionale 15.09.1989 n. 48 " Disciplina dell'attività di estetista " ;
D.D.G. 13.03.2003 n. 4259 , pubblicato sul BURL n. 13 – Serie Ordinaria – del 24.03.2003 " Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste " ;
D.D.G. n. 6932, pubblicato sul BURL n. 20 – Serie Ordinaria – del 10.05.2004 " Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing " ;
Legge Regionale 02.02.2007 n. 1 " Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia " ;

Legge Regionale 02.04.2007 n. 8 " Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie " ;

Legge 02.04.2007 n. 40 " Conversione in legge con modificazione del D.L. 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese " .

Art. 3 Avvio dell'attività

Chiunque intenda esercitare o trasferire in altra sede, nell'ambito del territorio comunale, l'attività professionale di estetica, piercing e tatuaggio deve presentare, allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente :

1. La dichiarazione di inizio attività (DIA) , contenente le informazioni precisate all'art. 7 del presente regolamento ;
2. La dichiarazione di inizio attività prevista dalla legge regionale n. 8/2007, che lo Sportello Unico o l'ufficio comunale competente trasmetteranno all'ASL.

La presentazione delle citate dichiarazioni e dei previsti allegati, consente l'avvio immediato dell'attività.

Art. 4 Requisiti

Chi intende svolgere l'attività di estetista, di piercing e di tatuaggio deve possedere i seguenti requisiti

Soggettivi :

1. Abilitazione professionale come specificato all'art. 5
2. Insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia.

Oggettivi :

- Idoneità igienico – sanitaria dei locali e della attrezzature , come precisato al successivo art. 13.

Art. 5 Requisiti professionali

Sino all'attivazione dei Diplomi Universitari, l'attività di estetica può essere esercitata previa acquisizione di diploma, istituito nell'ambito dei corsi di formazione professionale regionale e previo riconoscimento dei requisiti professionali da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato, ai sensi della L. 1/90.

L'attività di piercing e di tabulatore possono essere effettuate nelle strutture che hanno i requisiti strutturali minimi previsti dal D.D.G. n. 6932

ed esclusivamente da operatore in possesso di attestato relativo al corso di formazione frequentato oppure mediante autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico –sanitarie che tale attività comporta, e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regionale o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito allo Sportello Unico del Comune o all'ufficio comunale competente.

Art. 6 Ricorsi

Il dirigente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti l'esercizio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività medesima e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti entro il termine di 30 giorni.

Contro il citato provvedimento dirigenziale è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 7 Contenuto dichiarazione di inizio attività

La dichiarazione di inizio attività di estetica, piercing e tatuaggio deve essere indirizzata allo Sportello unico attività produttive o all'ufficio comunale competente e deve contenere i seguenti elementi essenziali :

- * Cognome e nome , data e luogo di nascita, residenza dell'intestatario
- * Recapito telefonico
- * Numero di codice fiscale
- * Residenza dell' esercente
- * Precisa ubicazione dei locali d' esercizio
- * Abilitazione professionale del titolare o del direttore tecnico, come previsto dall'art.5
- * Numero degli addetti ivi compreso il titolare
- * Autocertificazione antimafia del richiedente e del direttore tecnico
- * Autocertificazione concernente i requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature

Nel caso di dichiarazione presentata da una persona giuridica dovranno, inoltre, essere indicati :

- Ragione sociale
- Sede legale
- Dati relativi al rappresentante legale
- Estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il numero del REA – Repertorio Economico Amministrativo.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento del richiedente e del direttore tecnico.

Le dichiarazioni di inizio attività produttiva devono essere accompagnate dalla seguente documentazione, che può essere presentata nelle forme previste dal D.P.R 28.12.2000 n. 445 :

- Documentazione attestante la disponibilità dei locali
- Copia atto di cessione di azienda, in caso di subingresso
- Abilitazione professionale del titolare o del direttore tecnico, conseguita ai sensi dell'art. 5
- Planimetria dei locali d'esercizio
- Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra -comunitari

Art. 8

Condizioni d'esercizio attività di estetica, piercing e tatuaggio

Copia della DIA dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetica, piercing e tatuaggio in forma itinerante o di posteggio, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé la DIA o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 9

Inizio attività

Chi ha presentato la DIA dovrà iscriversi, dopo aver iniziato l'attività , al Registro delle Imprese.

Art. 10

Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente, dovrà essere oggetto di una nuova DIA da presentare allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente che provvederanno ad inoltrarla all'A.S.L.

L'utilizzo successivo all'inizio dell'attività, di nuove apparecchiature, è soggetto alla sola comunicazione all'ufficio comunale competente.

Art. 11

Cessazione attività

Entro 20 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve presentare apposita comunicazione al competente Ufficio comunale.

Art. 12 Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale dovranno presentare DIA al Comune osservando le norme del presente Regolamento.

Art. 13 Condizioni igienico – sanitarie dei locali

L'attività va svolta in ambienti che rispondono alle seguenti caratteristiche :

1. Ogni esercizio deve essere composto dall'ambiente di lavoro , avente una superficie minima di mq. 15, un retro , almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servito con regolamentare antibagno con apposito lavabo dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributori di sapone liquido e di asciugamani monouso e da un locale o area d'attesa ;
2. I locali devono essere adeguatamente aeroilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che ciascuna postazione abbia uno spazio di almeno 5 mq. ;
3. Pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.

Per l'attività di piercing e tatuaggio, ai sensi del D.D.G Regione Lombardia 27.04.2004 n. 6932, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti :

1. Il locale o vano d'attesa deve essere separato a tutta parete dai locali dove viene effettuata l'attività, deve essere idoneamente arredato e avere una superficie minima di 9 mq ;
2. Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi / abiti da lavoro) ;
3. I locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa ;
4. Deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ect). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. " L'area sporca " deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con

acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali e, successiva sterilizzazione .

Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge 46/90 e del D.P.R. 447/91.

Art. 14

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, verificata la conformità urbanistica della zona, secondo le modalità indicate e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali previste dal presente regolamento.

Art. 15

Vigilanza igienico – sanitaria sugli esercizi

La vigilanza igienico – sanitaria sugli esercizi adibiti all'attività di estetica, piercing e tatuaggio spetta all'A.S.L. competente a norma di Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981 e ai sensi dei D.D.G. Regione Lombardia 13.03.2003 n. 4259 e D.D.G. Regione Lombardia 27.04.2004 n. 6932.

Qualora, durante i controlli, vengano riscontrate mancanze nei requisiti igienico – sanitari disposti dal presente Regolamento, ne viene riferito al Dirigente, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a portare rimedio, assegnando un congruo termine per provvedere.

In caso di mancata esecuzione delle disposizioni del Dirigente nel termine assegnato, l'attività viene sospesa per un periodo non superiore a 3 giorni.

Qualora le mancanze siano tali da renderlo necessario, la sospensione dell'attività sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato fino a quando l'interessato non ottemperi alle disposizioni impartite.

Art. 16

Strumenti e suppellettili

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato.

Per l'esercizio dell'attività di estetista possono essere utilizzate le apparecchiature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A) della L.R 48/89 ed ulteriori modifiche o integrazioni.

Tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.

Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, devono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che :

- La testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido
- Gli aghi siano rigorosamente monouso

Nel caso delle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.

I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Art. 17 Tecniche di disinfezione

Spetta al Responsabile dell'esercizio, garantire la pulizia, la disinfezione e conservazione dello strumentario e di tutto quanto viene utilizzato nell'attività.

Per l'attività di piercing e tatuaggio gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti): la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto da cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

Art. 18 **Caratteristiche dei prodotti utilizzati**

I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportate sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.

Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici – sterili.

I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito, secondo le precauzioni di cui al D.M 28 settembre 1990.

Lettoni, poltrone, sdraio, sgabelli, stuoie, etc, che vengono a contatto diretto con il corpo ed il capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche in carta), teli, telini, tutto al maglio monouso. Tali materiali, compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette, prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti ect o scaffalature chiuse.

Art. 19 **Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio**

Gli operatori ai sensi del D.D.G 27.04.2004 n. 6932 sono tenuti ad espletare i seguenti adempimenti :

1. Valutazione del rischio , derivante dall'uso di attrezzature e di sostanze nocive e individuazione delle persone che possono subire un danno, predisposta da un medico, e aggiornata annualmente ;
2. Valutazione preventiva sullo stato di salute della cute del cliente ;

3. Acquisizione consenso informato utente – allegati C) e D) ;
4. Acquisizione scheda personale per ciascun utente contenente : generalità, indirizzo, telefono, data intervento, rapporto dettagliato sull'intervento ;
5. Acquisizione di autocertificazione utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing ;
6. Esporre nel locale l'allegato A) – indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing – e l'allegato B) – indicazione per gli operatori.

Art. 20 **Rifiuti**

I rifiuti prodotti nel corso delle attività di piercing, così come quelle di tatuaggio e di estetica , sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e pertanto devono essere smaltiti come tali nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia, come previsto dalla circolare Ministero Ambiente 16 giugno 2004, esplicativa del DPR 15 luglio 2003 n. 254 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 **Informazione, pubblicità e promozione della qualità**

Gli esercizi che si dotano di una carta dei servizi, devono trasmetterla per conoscenza all'ASL.

Coloro che non adottano la carta dei servizi, in occasione di campagne pubblicitarie dovranno trasmettere all'ASL il materiale divulgativo.

Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi, sugli eventuali effetti indesiderati , come pure sulle controindicazioni.

Per trattamenti fisici, di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento, in particolare, in caso di minorenni è necessario acquisire il consenso informato di colui che esercita la patria potestà. I consensi dovranno essere conservati a cura del titolare per un anno.

La pubblicizzazione dell'attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati dei trattamenti proposti.

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione o accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, deve essere comunicata al comune e all'ASL.

Art. 22
Termine per sistemazione dei locali

Qualora il locale adibito, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esercizio di estetista, piercing e tatuaggio non risponda alle condizioni igienico – sanitarie di cui all'art. 13, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Autorità Sanitaria, sistemato convenientemente, il Dirigente assegnerà un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 90 (novanta) giorni per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

Art. 23
Impossibilità oggettiva di sistemazione dei locali : assegnazione di termine

Nel caso in cui l'esercizio venga riconosciuto in condizioni tali da non poter essere sistemato adeguatamente dal punto di vista igienico – sanitario, anche applicando un margine di tolleranza del 10 % sulle superfici, il Dirigente assegna all'operatore un termine di 6 mesi , eventualmente prorogabili di altri 6, per trasferirsi in un altro locale idoneo.

Il suddetto termine decorre dal momento della comunicazione dell'impossibilità di sistemazione del locale.

Entro 90 giorni dovranno essere comunque eseguiti gli eventuali interventi urgenti di adeguamento parziale che fossero prescritti dall'autorità sanitaria.

Art. 24
Trasferimento dell'esercizio

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale dovranno presentare DIA al Comune osservando le norme del presente Regolamento.

Art. 25
Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare

Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, la DIA deve essere corredata dal documento comprovante l'avvenuto affitto, cessione o trasferimento dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità, gli eredi o gli aventi causa potranno subentrare nell'attività per cinque anni o fino al compimento della maggiore età di eventuali minori, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 443 del 08.08.1985 , sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori.

Art. 26

Orari

L'esercizio dell'attività non è subordinato all'obbligo della chiusura infrasettimanale. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario , in maniera ben visibile all'esterno del negozio.

Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa degli esercizi di estetica nelle domeniche e nei giorni festivi (con l'esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale ; l'orario deve essere comunque reso noto al pubblico.

Art. 27

Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile , all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 28

Sanzioni

Tutte le violazioni al presente Regolamento per le quali non sia altrimenti disposto sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 29

Abrogazione norme precedenti

Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATI :

Allegato A) – indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing

Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola – media entità.

Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.

Si può essere o diventare allergici ai pigmenti e ai metalli.

Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.

Gli utenti sono informati sui rischi legati all'esecuzione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Allegato B) – Indicazione per gli operatori

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18 senza il consenso dei genitori o del tutore.

E' obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per il piercing, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono sempre essere rigorosamente monouso.

L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.

Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.

Allegato C)

FACSIMILE – DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'ESERCIZIO

Operatore : _____ in possesso del titolo abilitativo
_____ per l'attività di piercing e/o
tatuaggio

CONSENSO INFORMATO PER L'ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGIO

Il/La
sottoscritto/a _____
Nato/a _____ (_____) il _____
cittadinanza _____ residente a
_____ (_____) in Via

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere informato che :

- Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura ;
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola – media entità ;
- Con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C ;
- Si può essere , o diventare, allergici ai pigmenti e metalli;
- Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto ;
- Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Firma

N.B.

Per i minorenni , il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza il tatuaggio o il piercing

La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.

Allegato D)

FACSIMILE – DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'ESERCIZIO

Operatore : _____ in possesso del titolo
abilitativo _____ per trattamenti fisici di
esposizione ai raggi UVA

**CONSENSO INFORMATO PER TRATTAMENTI FISICI DI ESPOSIZIONE AI RAGGI
UVA**

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a _____ () il _____
cittadinanza _____ residente a
_____ () in Via

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato informato sui rischi e sulle precauzioni da prendere in relazione alla frequenza e durata delle esposizioni ai raggi UVA.

Firma

Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza l'esposizione ai raggi UVA

La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.